

1147/09

8

N°	CRON.
26	SEN. 2009
N° 893	REP.

N. Sent.

N. Reg. Gen.

74943/07

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano

Sezione III Civile

in persona del Giudice Istruttore dr Giuseppe Blumetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione notificato data 3.12.2007 a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano e decisa il giorno 12.1.2009

Tra

_____ rappresentati

e difesi dall'avvocato Matteo Rezzonico per procura in margine all'atto di citazione e presso di lui domiciliati in Milano, Via Rossetti n. 17

- attori -

e

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bonetto e dall'avvocato Andrea Bonetto per procura in calce alla comparsa di costituzione e presso il secondo domiciliato in Milano, Largo Richini n. 2

- convenuto -

avente ad oggetto opposizione alla esecuzione
sulle conclusioni delle parti così formulate:

Svolgimento del processo.

I signori [REDACTED] mediante atto di citazione notificato il giorno 3.12.2007, convenivano dinanzi a questo Tribunale il signor [REDACTED] proponendo opposizione al precetto con cui il medesimo signor [REDACTED] aveva ad essi intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.880,52 affermata dovuta in forza di una sentenza del Tribunale di Monza.

Mettevano al riguardo in evidenza i signori [REDACTED] essere costituita quella somma dalle spese relative ad un giudizio di primo grado con la pronuncia di tale sentenza conclusosi: sostenevano non essere idonea la sentenza nella sua statuizione con cui essi erano stati condannati alla rifusione delle spese ad integrare un titolo esecutivo, avendo acceduto la statuizione non ad un'altra pronuncia di condanna emessa nei loro confronti ma alla reiezione di una domanda da essi stessi proposta.

Chiedevano quindi che fosse "dichiarata l'insussistenza del titolo esecutivo per cui è causa e conseguentemente la nullità e l'inefficacia del precetto opposto".

Nel giudizio così instaurato si costituiva il signor [REDACTED] negando la fondatezza dell'opposizione proposta e chiedendone perciò la reiezione: sosteneva infatti doversi riconoscere costituire la sentenza del Tribunale di Monza con cui erano state respinte le domande nei suoi confronti proposte dai signori [REDACTED] ed erano stati questi ultimi condannati alla rifusione delle spese del giudizio a suo favore un

titolo idoneo a dar luogo all'esercizio dell'azione esecutiva per il conseguimento di tali spese.

La causa quindi, non essendo state dalle parti formulate istanze istruttorie, veniva posta in decisione sulle conclusioni definitive delle parti stesse che risultano in epigrafe riportate.

Motivi della decisione.

Giova innanzi tutto porre in rilievo che mediante l'opposizione a precetto viene instaurato, come è noto, un giudizio di cognizione - non già nell'ambito del processo di esecuzione ma esternamente ad esso - inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata a dar luogo al relativo processo: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo; o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente; o per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti; o ancora per la diversità del soggetto precedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti; o per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale; o per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale; oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione.

Nel caso in esame i signori [REDACTED] con l'opposizione da loro proposta intendono conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'azione

esecutiva preannunciata dal signor [redacted] a dar luogo all'esercizio di tale azione e pertanto l'opposizione stessa va qualificata, conformemente del resto alle indicazioni al riguardo formulate nell'atto introduttivo del giudizio, come opposizione all'esecuzione.

Si osserva dunque che a fondamento dell'azione esecutiva preannunciata con il precetto cui l'opposizione si riferisce risulta adottata una sentenza del Tribunale di Monza con la quale sono state respinte le domande proposte dai signori [redacted] nei confronti del signor [redacted] ed i medesimi signori [redacted] sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio a favore del signor [redacted].

Tale sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, deve ritenersi costituire, nella parte in cui contiene la pronuncia di condanna degli stessi attuali attori nei confronti del signor [redacted] un titolo idoneo a consentire al medesimo signor [redacted] di procedere esecutivamente per ottenere il soddisfacimento del relativo diritto di credito.

Va infatti considerato che in base alle disposizioni del primo comma dell'art. 474 c.p.c. "L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile" e che in base alle disposizioni del secondo comma del medesimo articolo sono titoli esecutivi, tra l'altro, "le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva".

Poiché secondo quanto stabilito dalle disposizioni dell'art. 282 c.p.c. "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", deve necessariamente concludersi che le sentenze di primo grado le quali

contengano una pronuncia di condanna sono provvisoriamente esecutive e quindi costituiscono un titolo idoneo a dar luogo all'esercizio di un'azione esecutiva intesa a far conseguire il soddisfacimento coattivo del relativo diritto di credito.

Invero, le sopra richiamate disposizioni dell'art. 282 c.p.c. non risultano prevedere alcuna eccezione al principio da esse stabilito e pertanto non risultano individuabili eccezioni a tale principio se non relativamente alle sole pronunzie dichiarative e costitutive per le quali non ricorre - come chiarito anche dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 1037 del 6.2.1999) - l'esigenza di un adeguamento della realtà al "decisum".

Né risulta poter essere individuata nella absolutezza della formulazione dell'art. 282 c.p.c. alcuna distinzione tra pronunzie di condanna le quali accedano ad altre pronunzie di condanna nella medesima sentenza e pronunzie di condanna le quali accedano a pronunzie dichiarative o costitutive, non trovandosi appunto tale distinzione in alcun modo accennata nella suddetta norma o anche solo configurabile sulla base del dettato di essa.

Deve pertanto necessariamente ritenersi che, così come anche chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 21367 del 10.11.2004), "ancorchè l'art. 282 cod. proc. civ., nella formulazione vigente per l'effetto della sostituzione operata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, non consenta di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata della sentenza e debba, dunque, affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento

soltanto in forza di espressa previsione di legge (come accade, ad esempio, nell'art. 421 cod. civ.), qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda), tale statuizione, in forza della riferibilità dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorialità ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva".

Tale interpretazione risulta del resto avere un'ulteriore puntuale conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16262 in data 3.8.2005 secondo la quale "A norma dell'art. 282 cpc, nella formulazione novellata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, che ha introdotto nell'ordinamento la regola dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda".

Va di conseguenza riconosciuto il diritto del signor [REDACTED] di procedere esecutivamente nei confronti dei signori [REDACTED] [REDACTED] per ottenere il pagamento delle somme indicate nel precetto cui si riferisce l'opposizione da questi ultimi proposta.

Ne deriva che l'opposizione dei signori [REDACTED] [REDACTED] contro il precetto ad essi intimato dal signor Zito in forza della sopra indicata sentenza deve essere respinta.

Per quanto riguarda le spese di questo giudizio, ricorrono giusti motivi - in considerazione del contrasto interpretativo delle norme da applicarsi per la

decisione della controversia oggetto del giudizio stesso - per compensarle
interamente tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,

respinge l'opposizione proposta da [REDACTED]

[REDACTED] al precetto ad essi intimato da [REDACTED]

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Milano, 12.1.2009.

Il Giudice

Giuseppe Bianchi

N°	/	CRON.
	26	GEN. 2009
N°	893	REP.

La presente sentenza è stata re-
sa pubblica mediante deposito
in Cancelleria

OGGI

26-1-09
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Antonella Franciò